

Condizioni di Assicurazione

Mediolanum Protezione Vita

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte

Edizione 19/06/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di





MEDIOLANUM

PROTEZIONE VITA

Gentile Cliente,

desideriamo presentare in breve la nostra proposta di assicurazione pensata per proteggere la stabilità economica delle persone care in caso di decesso dell'assicurato; è quindi la forma di protezione studiata per i capifamiglia e per tutti coloro che rappresentano la principale fonte di reddito da cui dipendono altre persone. Stiamo parlando di **Mediolanum Protezione Vita**.

A COSA SERVE

È una polizza temporanea caso morte, copre cioè il decesso dell'assicurato sia per infortunio che per malattia.

CHI PUO' SOTTOSCRIVERLA

Tutte le persone fisiche con un'età compresa tra 18 e 70 anni, compilando l'apposito questionario sanitario e/o sottoponendosi a visita medica. La durata è compresa tra un minimo di 5 anni e un massimo di 30 anni e la copertura cessa al compimento dell'80° anno di età dell'assicurato.

COSA OFFRE

In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, viene corrisposta ai beneficiari designati una prestazione pari al capitale assicurato. È possibile, inoltre, integrare la copertura principale con la "Copertura Complementare Infortuni".

ESCLUSIONI E LIMITI

Prevede esclusioni e limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Inoltre, sono presenti periodi di carenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, durante i quali la polizza non è operante.

All'interno delle presenti Condizioni, inoltre, abbiamo inserito alcuni box di consultazione che non hanno alcun valore contrattuale, ma vogliono essere un aiuto per rispondere a dubbi e/o quesiti, e sono identificati da questa scritta facilmente individuabile:



Risponiamo a un dubbio

Infine, invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Buona lettura!

Con i miei migliori saluti,

Mediolanum Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberto Rossi

INDICE



GLOSSARIO	4 di 23
-----------------	---------

CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	6 di 23
--	---------

Art. 1. Oggetto della Copertura	6 di 23
---------------------------------------	---------

Art. 1.1. Copertura Principale	6 di 23
--------------------------------------	---------

Art. 1.2. Copertura Complementare Infortuni	6 di 23
---	---------

Art. 2. Persone assicurabili	6 di 23
------------------------------------	---------

Art. 3. Questionario sanitario e valutazione dello stato di salute	6 di 23
--	---------

Art. 4. Prestazioni Liquidabili: Decesso	7 di 23
--	---------

Art. 5. Importo del capitale assicurato	7 di 23
---	---------

Art. 6. Servizio Flash Benefit	8 di 23
--------------------------------------	---------

Art. 7. Beneficiari	8 di 23
---------------------------	---------



CHE COSA NON È ASSICURATO?	9 di 23
----------------------------------	---------

Art. 8. Persone e patologie non assicurabili	9 di 23
--	---------



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	9 di 23
------------------------------------	---------

Art. 9. Esclusioni della Prestazione per la Copertura Principale	9 di 23
--	---------

Art. 9.1 Esclusioni della Prestazione per la Copertura Complementare Infortuni	9 di 23
--	---------

Art. 10. Periodi di carenza del Contratto	10 di 23
---	----------

Art. 10.1. Periodo di Carenza della Copertura Principale	10 di 23
--	----------

Art. 10.2. Periodo di Carenza della Copertura Complementare Infortuni	11 di 23
---	----------



CHE OBBLIGHI HO?	11 di 23
------------------------	----------

Art. 11. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Incontestabilità	11 di 23
--	----------

Art. 12. Modifica delle Attività e dello Stato di Fumatore dell'Assicurato	11 di 23
--	----------

Art. 12.1. Passaggio Da Stato di Non-Fumatore a Fumatore	12 di 23
--	----------

Art. 12.2. Passaggio da Stato di Fumatore a Non-Fumatore	12 di 23
--	----------

GESTIONE DEI SINISTRI	12 di 23
-----------------------------	----------

Art. 13. Modalità di Liquidazione delle Prestazioni	12 di 23
---	----------

Art. 13.1. Documentazione	12 di 23
---------------------------------	----------

Art. 13.2. Termini di pagamento	12 di 23
---------------------------------------	----------

Art. 13.3. Denuncia Sinistro per la Copertura Complementare Infortuni	13 di 23
---	----------

Art. 14. Gestione delle Informazioni	13 di 23
--	----------



QUANDO E COME DEVO PAGARE?	13 di 23
----------------------------------	----------

Art. 15. Pagamento del Premio	13 di 23
-------------------------------------	----------

Art. 16. Indicizzazione delle Somme Assicurate e dei Premi	14 di 23
--	----------

Art. 17. Mancato Pagamento del Premio: Risoluzione	14 di 23
--	----------

Art. 18. Ripresa del Pagamento del Premio: Riattivazione	14 di 23
--	----------



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	14 di 23
--	----------

Art. 19. Conclusione del Contratto	14 di 23
--	----------

Art. 20. Decorrenza degli Effetti del Contratto	14 di 23
---	----------

Art. 21. Durata del Contratto	15 di 23
 COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	15 di 23
Art. 22. Diritto di Revoca e Recesso	15 di 23
 QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	15 di 23
Art. 23. Costi applicati sul Premio	15 di 23
 SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?	22 di 23
Art. 24. Riscatto, Riduzione e Prestiti	22 di 23
 ALTRE DISPOSIZIONI	22 di 23
Art. 25. Cessione del Contratto	22 di 23
Art. 26. Termini di Prescrizione	23 di 23
Art. 27. Legge applicabile al Contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	23 di 23
Art. 28. Modalità di comunicazione	23 di 23
Art. 29. Home Insurance	23 di 23



GLOSSARIO

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Mediolanum Vita S.p.A. in qualità di società assicuratrice.

Contraente

Soggetto, con residenza anagrafica in Italia, che stipula la polizza con Mediolanum Vita nell'interesse proprio e/o di altri soggetti e che si impegna a effettuare i versamenti.

Contratto a distanza

Il contratto che viene concluso senza che ci sia mai la contemporanea presenza fisica del contraente e del distributore per il tramite di suoi incaricati (addetti o dipendenti), con tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso, compresa la sua conclusione. Tra le tecniche di comunicazione a distanza rientrano per esempio il telefono e le interfacce on-line, cioè qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili (app).

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Età computabile o età assicurativa

Età dell'assicurato espressa in anni interi, alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione o di scadenza della copertura, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno pari o superiori a 6 mesi e per difetto le frazioni d'anno inferiori a 6 mesi.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Non-Fumatore

Soggetto che non ha mai fumato sigari, sigarette, pipa, sigaretta elettronica o altro nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di farlo in futuro. Lo stato di non-fumatore deve risultare dalle dichiarazioni rese dall'assicurato nella proposta di assicurazione.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Coincide con la durata del contratto.

Premio

Importo dovuto dal contraente a Mediolanum Vita comprensivo dei diritti fissi e degli eventuali interessi di frazionamento.

Questionario



MEDIOLANUM

PROTEZIONE VITA

Modulo costituito da domande sullo stato di salute, sulle abitudini di vita e sulla attività professionale e sportiva dell'assicurato, che la Società utilizza al fine di poter stabilire l'importo del premio.

Riattivazione

Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Riserva matematica

Somma pari alle attività accantonate da Mediolanum Vita per far fronte agli obblighi contrattuali.



CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. Oggetto della Copertura

Si illustra di seguito l'oggetto della copertura assicurativa.

Art. 1.1. Copertura Principale

MEDIOLANUM PROTEZIONE VITA è un contratto di assicurazione temporanea caso morte in base al quale la *Compagnia* si impegna a corrispondere ai *Beneficiari*, in caso di decesso dell'*Assicurato* prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato; in caso di sopravvivenza dell'*Assicurato* a tale data, la polizza si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti da Mediolanum Vita.

Art. 1.2. Copertura Complementare Infortuni

È prevista la facoltà, per il *Contraente*, di abbinare alla copertura principale una Copertura Complementare Infortuni, che garantisce la corresponsione ai *Beneficiari* o agli aventi diritto di un capitale aggiuntivo a quello principale per il caso di infortunio dell'*Assicurato* che abbia come conseguenza il decesso dello stesso, a condizione che la morte si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'evento stesso, sempre che a tale data la polizza risulti pienamente in vigore. Ai fini della Copertura Complementare Infortuni si considera infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta e esterna, che produca all'*Assicurato* lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta e esclusiva del suo decesso.

Sono inoltre considerati infortuni i seguenti eventi:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
- i morsi di animali, le punture e le ustioni di animali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti a infortuni considerati risarcibili;
- l'avvelenamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche e improvviso contatto con corrosivi;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- le lesioni determinate da sforzo (esclusi gli infarti e le ernie);
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e le altre cure rese necessarie da infortunio;
- gli infortuni sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva.

Nel caso l'infortunio determini morte violenta in conseguenza di atti o condotte temerarie (per esempio incidente stradale causato da grave violazione del Codice della Strada attribuibile all'*Assicurato*), la *Compagnia* si riserva la facoltà di valutare, nel caso concreto, le dinamiche del sinistro, così per come accertate dalle competenti Autorità, ai fini della determinazione del capitale liquidabile.

Art. 2. Persone assicurabili

L'*Età* dell'*Assicurato* (c.d. *Età computabile*), alla data di sottoscrizione della proposta, sarà non inferiore a 18 o superiore a 70 anni mentre, a scadenza, non potrà essere superiore a 80 anni. La *Compagnia* inoltre potrà, in fase di sottoscrizione del contratto, qualora l'*Assicurato* abbia un'*Età* superiore a 65 anni e non superiore a 70 anni, richiedere che lo stesso si sottoponga a specifici accertamenti sanitari. La *Compagnia*, a fronte di specifica richiesta del *Contraente*, si riserva, infine, di valutare sottoscrizioni in deroga all'*Età Computabile* massima alla data di sottoscrizione (sempre nel rispetto del limite di età massima alla scadenza): l'eventuale accettazione potrà essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'*Assicurato*.

Art. 3. Questionario sanitario e valutazione dello stato di salute

L'assunzione del *rischio* da parte di Mediolanum Vita comporta il preventivo accertamento delle condizioni generali dell'*Assicurato*, da effettuarsi:

- analizzando il **Questionario** - allegato alla Proposta di Assicurazione - compilato dall'*Assicurato* e con il quale egli informa la *Compagnia* sul proprio stato di salute, sulle proprie attività professionali e sportive e sullo stile di vita e abitudini;



- **richiedendo all'Assicurato** - ovvero lo stesso può espressamente richiedere - **di sottoporsi a visita medica** e a eventuali ulteriori accertamenti sanitari o informazioni aggiuntive sull'attività professionale, sportiva e sullo stile di vita e sulle abitudini dell'Assicurato.

Per capitali assicurati superiori a € 400.000 o nel caso in cui l'Assicurato al momento della sottoscrizione abbia un'Età superiore ai 65 anni (nei casi previsti dall'art. 2), è necessario che l'Assicurato si sottoponga a visita medica e a specifici accertamenti sanitari, il cui costo è pari alla tariffa applicata dalla struttura medica a cui si è rivolto e è a carico dell'Assicurato. La *Compagnia* in collaborazione con Blue Assistance S.p.A. fornisce all'Assicurato il servizio di prenotazione degli accertamenti sanitari cui deve sottoporsi. La *Compagnia* potrà accollarsi totalmente o parzialmente il costo degli accertamenti anche in occasione di campagne promozionali, dandone notizia al *Contraente* al momento della sottoscrizione.

L'Assicurato in fase di sottoscrizione potrà scegliere di avvalersi del servizio di Blue Assistance S.p.A.

L'elenco delle strutture convenzionate presso le quali è possibile prenotare gli accertamenti è disponibile anche sul sito www.blueassistance.it.

In alternativa alla visita medica, l'Assicurato che ne faccia richiesta può utilizzare il servizio gratuito di consulenza medica, messo a disposizione da Mediolanum Vita S.p.A., in collaborazione con Avanguardia Medica S.r.l., attraverso un'intervista telefonica per la compilazione di un rapporto di visita medica con le informazioni relative alla sua anamnesi personale e familiare. Il rapporto così compilato e firmato dal cliente viene utilizzato dalla *Compagnia* per la valutazione del rischio relativo alla copertura assicurativa richiesta.

Infine, nel caso in cui il capitale assicurato sia superiore a € 1.000.000 la *Compagnia* richiederà ulteriori informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Assicurato.

Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita e aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Art. 4. Prestazioni Liquidabili: Decesso

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, con le limitazioni di Garanzia nel caso in cui il decesso sia avvenuto in uno dei Paesi indicati come Paese a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiaresicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli

Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel Paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione. Il *Contraente* ha in ogni caso l'obbligo di comunicare

alla *Compagnia*, ai sensi dell'Art. 1926 del Codice Civile, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengano in corso di contratto.

Art. 5. Importo del capitale assicurato

La *Compagnia* si impegna a corrispondere ai *Beneficiari*, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato determinato in base al capitale opzionato in fase di sottoscrizione per la copertura principale, che non potrà essere inferiore a € 100.000, e agli adeguamenti annuali descritti al successivo art. 16. L'ammontare del capitale aggiuntivo assicurato con la Copertura Complementare Infortuni è pari all'importo per la copertura principale.

Il suddetto importo aggiuntivo sarà raddoppiato qualora il decesso avvenga a seguito di un infortunio:

- derivante all'Assicurato mentre si trova alla guida di veicoli e natanti purché, se richiesto, sia in possesso di regolare abilitazione a norma delle disposizioni vigenti;
- causato all'Assicurato come pedone, passeggero o bagnante da qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto pubblico terrestre, marittimo, lacuale, fluviale;
- occorso all'Assicurato in qualità di passeggero di aeromobile, purché egli non sia membro dell'equipaggio, l'aeromobile sia autorizzato al volo e il pilota sia titolare di brevetto idoneo.

In ogni caso, il capitale assicurato con la Copertura Complementare Infortuni non può essere superiore a € 300.000. Questo importo considera tutte le eventuali polizze Mediolanum Protezione Vita sottoscritte con Mediolanum Vita e aventi il medesimo soggetto Assicurato.



Rispondiamo a un dubbio

A fronte del verificarsi del decesso dell'Assicurato, quale capitale verrebbe liquidato ai beneficiari se fosse attiva anche la Copertura Complementare Infortuni?

In caso di sottoscrizione di una polizza con copertura principale pari a € 200.000, comprensiva di Copertura Complementare, qualora il decesso dipendesse da infortunio il capitale liquidabile sarà pari a € 400.000 (€ 200.000 + € 200.000). In caso di decesso da infortunio per incidente, il capitale liquidabile sarà pari a € 600.000 (€ 200.000 + € 200.000 x 2). In caso di sottoscrizione di una polizza con copertura principale € 400.000, comprensiva della Copertura Complementare, se il decesso dipendesse da infortunio il capitale liquidabile sarà pari a € 700.000 (€ 400.000 + € 300.000). In caso di decesso da infortunio per incidente, il capitale liquidabile sarà pari a € 1.000.000 (€ 400.000 + € 300.000 x 2).

Art. 6. Servizio Flash Benefit

È facoltà del *Contraente* designare in proposta contrattuale un “Beneficiario Irrevocabile” al quale sarà erogato l'importo, pari al 10% del capitale assicurato alla data del decesso fino a un massimo di € 10.000 previsto dal servizio “Flash Benefit” di seguito descritto.

Qualora il *Contraente* non indichi alcun Beneficiario Irrevocabile, in caso di decesso dell'Assicurato il servizio “Flash Benefit” non verrà esercitato e pertanto il capitale assicurato verrà liquidato interamente con le modalità previste ai successivi artt. 13.1. e 13.2.

Qualora il *Contraente* abbia indicato, in fase di sottoscrizione della proposta contrattuale e senza alcun costo aggiuntivo, un Beneficiario Irrevocabile e lo stesso abbia accettato il beneficio ai sensi dell'Art. 1921 secondo comma del Codice Civile, in caso di sinistro la *Compagnia* provvederà a erogare, a tale soggetto, una prima parte dell'importo del capitale assicurato alla data del decesso, pari al 10% dello stesso fino a un massimo di € 10.000.

Tale importo verrà liquidato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di erogazione sottoscritta dal Beneficiario Irrevocabile di “Flash Benefit”, contenente le modalità di erogazione, alla quale dovranno essere allegati:

- a) **certificato di decesso dell'Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- b) **relazione medica compilata dal medico curante** su apposito modulo predisposto dalla *Compagnia*, attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso;
- c) **fotocopia di un documento identificativo del Beneficiario Irrevocabile** di “Flash Benefit” in corso di validità.

Resta inteso che l'effettiva erogazione del “Flash Benefit” è subordinata alla sussistenza delle condizioni per la *Liquidazione* delle prestazioni che la *Compagnia* si riserva di valutare anche in base alla documentazione prodotta.

Il restante importo del capitale assicurato verrà liquidato con le modalità previste ai successivi artt. 13.1. e 13.2., presentando la documentazione mancante.

Art. 7. Beneficiari

I *Beneficiari* possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal *Contraente* per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento.

Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei *Beneficiari*, la disposizione del *Contraente*, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente Contratto.

I *Beneficiari* di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del *Contraente*, un “diritto proprio” ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più *Beneficiari* la *Compagnia* ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del *Contraente*.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei *Beneficiari* possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali *Beneficiari* per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* e il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Compagnia*, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;



- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Compagnia* di volersi avvalere del beneficio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8. Persone e patologie non assicurabili

Non sono oggetto di copertura le persone che non rispettano i requisiti di cui all'art.2.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9. Esclusioni della Prestazione per la Copertura Principale

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del *Contraente* o del *Beneficiario*;
- partecipazione attiva dell'*Assicurato* a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'*Assicurato* a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del *Contraente*, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. La copertura è esclusa anche per decessi avvenuti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio e per decessi avvenuti in Paesi non a rischio ma conseguenti a malattie e/o infortuni contratti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio;
- incidente di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale *Riattivazione* dell'assicurazione;
- abuso abituale di alcolici in quantità superiore a quanto dichiarato nel questionario sanitario o uso non terapeutico di psicofarmaci, allucinogeni o stupefacenti.

In tutti i casi sopra indicati, la *Compagnia* paga il solo importo della *Riserva matematica* calcolato al momento del decesso.



Rispondiamo a un dubbio

Se l'*Assicurato* svolgesse attività militare (esercito, marina militare, etc) che prevede la partecipazione a missioni umanitarie e nel corso di una di queste dovesse verificarsi il suo decesso, la *Compagnia* indennizzerebbe i beneficiari?

No, nel periodo in cui il militare svolge missioni in Paesi a Rischio, o che diventano "a rischio" durante la missione, l'evento decesso non è coperto e non verrà di conseguenza liquidata alcuna somma.

La *Compagnia* si riserva in ogni caso di applicare ulteriori esclusioni della prestazione a fronte dello svolgimento di specifiche attività sportive o professionali. Le stesse saranno comunicate in ogni caso al *Contraente* e applicate previa esplicita accettazione delle stesse.

Art. 9.1 Esclusioni della Prestazione per la Copertura Complementare Infortuni

Sono, inoltre, in ogni caso esclusi dalla Copertura Complementare Infortuni:

- gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni e simili; gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose e dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti a atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
- gli infortuni avvenuti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio e quelli avvenuti in Paesi non a rischio ma conseguenti a malattie e/o infortuni contratti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio;
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, uragani, trombe d'aria, terremoti, alluvioni;
- gli infortuni che siano conseguenza diretta della trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;



- gli infortuni derivanti dall'esercizio delle seguenti attività sportive: scalata di qualsiasi tipo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta, sci acrobatico, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, polo e caccia a cavallo, rugby, pesca subacquea, baseball;
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti salvo che si tratti di:
- raduni automobilistici e gare di regolarità pura;
- altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore e gli sport esclusi al punto precedente;
- regate veliche o raduni cicloturistici;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall'uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall'Assicurato come pilota di aereo o come membro dell'equipaggio; gli infortuni subiti dall'Assicurato come passeggero di aeromobile non autorizzato al volo e con pilota non titolare di brevetto.

Art. 10. Periodi di carenza del Contratto

Si riportano, nei punti seguenti, i periodi di *Carenza* contrattualmente previsti.

Art. 10.1. Periodo di Carenza della Copertura Principale

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza l'applicazione della *Carenza* (per i periodi indicati), purché si sottoponga a visita medica, che in ogni caso non escluderà l'applicazione del periodo di *Carenza* della durata di 1 mese in caso di decesso dell'Assicurato per malattia infettiva respiratoria causata dal virus SARS – COV-2 (c.d. COVID-19).



Rispondiamo a un dubbio

È possibile eliminare il periodo di carenza di 6 mesi anche successivamente alla sottoscrizione della proposta di polizza?

No, il periodo di carenza di 6 mesi può essere eliminato solo contestualmente alla sottoscrizione della proposta, indicando tale volontà nell'apposito box all'interno del modulo, e allegando il Rapporto di Visita medica compilato e firmato dal medico curante dell'Assicurando.

In ogni caso la *Compagnia* richiede che l'Assicurato si sottoponga a visita medica e specifici accertamenti sanitari per capitali assicurati superiori a € 400.000, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Al riguardo, si precisa che l'importo del capitale assicurato forma cumulo di rischio con eventuali ulteriori polizze temporanee per il caso di morte sottoscritte con Mediolanum Vita e aventi il medesimo soggetto Assicurato.

Se invece il contratto viene assunto senza visita medica, rimane convenuto che, qualora il decesso avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto e tutti i premi dovuti siano stati regolarmente versati, la *Compagnia* corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati. In caso di decesso dell'Assicurato per malattia infettiva respiratoria causata dal virus SARS – COV-2 (c.d. COVID – 19), il periodo di *Carenza* è ridotto a 1 solo mese.

Mediolanum Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo restando quanto disposto dall'art. 11) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.



Rispondiamo a un dubbio

A fronte di sottoscrizione della polizza avvenuta senza che l'Assicurando si sia sottoposto a visita medica, in caso di decesso a causa di infarto trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della copertura, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari il capitale assicurato?

No, se la proposta è stata sottoscritta senza visita medica, poiché l'infarto non è contemplato fra le cause di esclusione del periodo di carenza, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari non l'importo del capitale assicurato, ma una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Rimane inoltre convenuto che la *Compagnia* corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati qualora il decesso dell'*Assicurato* sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero a altra patologia a essa collegata, e avvenga:

- entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza, in caso di contratto assunto senza visita medica;
- entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto, in caso di contratto assunto con visita medica ma in cui l'*Assicurato* non abbia aderito alla richiesta di Mediolanum Vita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.



Rispondiamo a un dubbio

Sottoponendosi a visita medica, prima della sottoscrizione della polizza, l'Assicurando può eliminare il periodo di carenza previsto in relazione alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)?

No, anche sottoponendosi a visita medica non è possibile ridurre o eliminare il periodo di carenza di 5 anni, dalla data di decorrenza della polizza, previsto qualora il decesso sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero a altra patologia a essa collegata. In tal caso la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari non l'importo del capitale assicurato, ma una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Art. 10.2. Periodo di Carenza della Copertura Complementare Infortuni

Oltre a quanto indicato all'art. 10.1, la Copertura Complementare Infortuni è sospesa durante l'arruolamento volontario o in caso di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

La copertura riprende vigore non appena sono cessate le sopracitate cause di sospensione.



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 11. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Incontestabilità

Le dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali per cui Mediolanum Vita non avrebbe dato il suo consenso o, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni la Compagnia ha diritto:

- se esiste **malafede o colpa grave** (Art. 1892 del Codice Civile), di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza oppure di rifiutare, in caso di sinistro e in qualsiasi momento, ogni pagamento;
- se non esiste **malafede o colpa grave** (Art. 1893 del Codice Civile), di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si dovesse verificare prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla *Compagnia* o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto, le somme assicurate saranno ridotte in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua *Riattivazione*, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave. L'inesatta indicazione dell'*Età* dell'*Assicurato* comporta in ogni caso la rettifica, in base all'*Età* reale, delle somme dovute.

Art. 12. Modifica delle Attività e dello Stato di Fumatore dell'Assicurato

Il *Contraente/Assicurato* ha l'obbligo di comunicare alla *Compagnia* la variazione dell'attività sportiva, i cambiamenti di professione o di attività nonché ogni modifica del comportamento tabagico dell'*Assicurato* intervenuta nel corso della



Durata del contratto, circostanze queste che determinano un aggravamento del rischio, affinché la *Compagnia* possa valutare l'applicazione di una maggiorazione sul *Premio*.

Art. 12.1. Passaggio Da Stato di Non-Fumatore a Fumatore

Se l'*Assicurato* dichiaratosi Non – Fumatore inizia o riprende a fumare, deve darne comunicazione entro il termine di trenta giorni alla *Compagnia*.

In tale circostanza la *Compagnia* verificato il nuovo status dell'*Assicurato* si riserva di aumentare il *Premio* annuo dovuto. La *Compagnia* prenderà atto di tale passaggio di stato con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla comunicazione in cui si prende atto nuovo *Premio* annuo dovuto. L'eventuale modifica avrà effetto dalle ore 24.00 della data di sostituzione, sempre che il contratto sia stato perfezionato. In caso di mancata comunicazione del cambiamento di comportamento tabagico dell'*Assicurato*, la *Compagnia*, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C., può rivalersi riducendo la somma dovuta in caso di *sinistro*, in proporzione alla differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se la polizza fosse stata sottoscritta in presenza dello stato di Fumatore.

Art. 12.2. Passaggio da Stato di Fumatore a Non-Fumatore

Se l'*Assicurato* dichiaratosi Fumatore smette di fumare, deve darne comunicazione alla *Compagnia* trascorso il termine di ventiquattro mesi dalla data in cui ha fumato l'ultima sigaretta.

Alla suddetta comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del medico di famiglia attestante che l'*Assicurato* ha smesso di fumare. In tale circostanza, la *Compagnia* si riserva di richiedere nuova documentazione sanitaria (per esempio test della cotinina) e, sulla base della stessa, adeguare le condizioni contrattuali in corso oppure di mantenerle invariate. L'eventuale adeguamento avrà luogo mediante diminuzione del *Premio* annuo dovuto. L'eventuale variazione del *Premio* annuo dovuto sarà notificata dalla *Compagnia* con effetto dalla ricorrenza annuale successiva alla comunicazione in cui si prende atto del nuovo *Premio* annuo dovuto. L'eventuale modifica avrà effetto dalle ore 24.00 della data di sostituzione, sempre che il contratto sia stato perfezionato.

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 13. Modalità di Liquidazione delle Prestazioni

Art. 13.1. Documentazione

Per la *Liquidazione* delle prestazioni previste da MEDIOLANUM PROTEZIONE VITA devono essere preventivamente consegnati alla *Compagnia* i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, dovrà essere inviata a Mediolanum Vita una richiesta di Liquidazione, contenente le modalità di erogazione, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **certificato di decesso dell'Assicurato** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- b) **relazione medica compilata dal medico curante** su apposito modulo predisposto dalla *Compagnia*, ovvero su documento di contenuto sostanzialmente analogo, attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso;
- c) **documenti necessari a identificare gli aventi diritto** (per esempio l'atto notorio);
- d) **ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria da Mediolanum Vita.**

Inoltre, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali:

- **verbale dell'Autorità Giudiziaria** intervenuta sul luogo del decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito a infortunio, omicidio o suicidio;
- **decreto di archiviazione** emesso dall'Autorità Giudiziaria competente;
- **copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche**, se disponibili;
- **copia di eventuali cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri** (in fotocopia).

Art. 13.2. Termini di pagamento

La *Compagnia* esegue il pagamento entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della documentazione, salvo sospensione del predetto termine, che sarà prontamente comunicato, laddove la natura del sinistro comporti la necessità di ulteriori accertamenti. Qualora tale termine non sia rispettato, saranno riconosciuti gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse in vigore.

La *Liquidazione* della prestazione è, in ogni caso, subordinata agli obblighi di adeguata verifica della clientela. I pagamenti sono effettuati in Italia e in valuta nazionale corrente.



Art. 13.3. Denuncia Sinistro per la Copertura Complementare Infortuni

La *Compagnia* liquiderà il capitale assicurato dalla Copertura Complementare Infortuni a condizione che il decesso da infortunio le venga comunicato mediante lettera raccomandata ove

si indichi l'effettivo momento in cui gli aventi diritto sono venuti a conoscenza del decesso dell'*Assicurato*.

La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora, gli eventuali testimoni e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato l'infortunio nonché qualsiasi altra informazione e documentazione atta a comprovare che il decesso è conseguente a infortunio.

Gli aventi diritto dovranno consentire a Mediolanum Vita lo svolgimento delle indagini e autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a dare le informazioni che fossero necessarie.

Art. 14. Gestione delle Informazioni

La *Compagnia* rilascerà annualmente una documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei premi.

Mediolanum Vita comunicherà per iscritto al *Contraente*, in occasione della prima comunicazione utile, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Set Informativo per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti del Set Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della *Compagnia* www.mediolanumvita.it.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 15. Pagamento del Premio

Il *Premio* è calcolato in annualità anticipate e può essere versato annualmente oppure semestralmente e trimestralmente. Per i soli titolari di rapporto di conto corrente con Banca Mediolanum, il *Premio* può essere frazionato, senza maggiorazioni, anche mensilmente, con la possibilità di pagamento, solo per la prima annualità, delle prime dodici mensilità in un'unica soluzione. Laddove ne sia chiesto il frazionamento, per effetto degli arrotondamenti, l'importo totale dei versamenti di ogni annualità potrebbe differire (in difetto o in eccesso, generalmente di importo non superiore a 0,30 euro) rispetto all'importo del *Premio* annuo di polizza.

In occasione di ogni ricorrenza annuale, il *Contraente* ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta in precedenza. Ogni richiesta dovrà pervenire alla *Compagnia* almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale.

In ogni caso il *Premio*, anche se frazionato semestralmente, trimestralmente o mensilmente è dovuto per intero. Il valore del *Premio* è determinato in fase di sottoscrizione in funzione del capitale assicurato, della *Durata* della polizza, dell'*Età*, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita dell'*Assicurato* nonché delle attività professionali/sportive svolte, e è adeguato annualmente come descritto al successivo art. 16.

La *Compagnia*, in funzione delle informazioni fornite dall'*Assicurato* mediante la compilazione di un apposito *Questionario*, si riserva di applicare alla tariffa una maggiorazione ovvero i seguenti sconti sul *Premio*:

- One: 15%;
- Plus: 25%;
- Top: 35%.

In particolare, la *Compagnia* valuterà le informazioni rilasciate dall'*Assicurato* su:

- attività professionale e relativo inquadramento;
- attività sportiva;
- anamnesi familiare e personale (decessi causati da malattie cardiovascolari o tumori all'interno del nucleo familiare, valori pressori, livello di colesterolo degli ultimi 24 mesi, costituzione fisica);
- stile di vita e abitudini (uso di tabacco, droghe, alcol).

Le informazioni dettagliate sulla misura degli specifici sconti o maggiorazioni previste nonché sulle relative modalità di applicazione sono disponibili presso il Soggetto Distributore della *Compagnia* che le renderà note all'atto della sottoscrizione o in un momento successivo per i casi in cui la *Compagnia* si riserva di effettuare ulteriori valutazioni. In tal caso Mediolanum Vita trasmetterà al *Contraente* un'appendice di contratto che dovrà essere accettata ai fini della conclusione dello stesso.

Il pagamento dei premi successivi al primo deve essere effettuato alle scadenze pattuite, con un termine di tolleranza di trenta giorni trascorsi i quali verranno applicati gli interessi di mora come per legge.

Inoltre, la *Compagnia* può applicare sconti di *Premio* alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della *Compagnia*; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale e affini entro il secondo grado.



La *Compagnia* o il Distributore, quest'ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono infine applicare sconti sul *Premio* previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.

Art. 16. Indicizzazione delle Somme Assicurate e dei Premi

Il capitale assicurato opzionato in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e il *Premio* della polizza saranno adeguati annualmente in base all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT (già indice del costo della vita).

A ogni ricorrenza annuale di polizza il *Premio* e il capitale saranno adeguati in base al rapporto esistente tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT relativo al 4° mese precedente tale ricorrenza di polizza e quello analogo riferito all'anno precedente. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate e il *Premio* vengano a superare il doppio degli importi stabiliti in fase di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, le somme assicurate e i *premi* non verranno più adeguati per le annualità successive, e ciò fino alla scadenza del contratto.

Art. 17. Mancato Pagamento del Premio: Risoluzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata di *Premio* determina, trascorsi trenta (30) giorni dalla scadenza, la risoluzione della polizza.

Esclusivamente con riferimento al frazionamento mensile del *Premio*, il mancato pagamento di una sola rata determina la cessazione degli effetti della copertura assicurativa decorsi novanta (90) giorni dalla scadenza del *Premio*; il mancato pagamento di due rate consecutive determina, invece, la risoluzione della polizza decorsi sessanta (60) giorni dalla scadenza del primo *Premio* non pagato.

Resta salva per il *Contraente* la facoltà di pagare il *Premio* insoluto entro i termini sopra indicati.

In caso contrario, i premi pagati resteranno acquisiti dalla *Compagnia*.

A giustificazione del mancato pagamento del *Premio*, il *Contraente* non può, in nessun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Art. 18. Ripresa del Pagamento del Premio: Riattivazione

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di *Premio* non pagata, il *Contraente* ha comunque diritto a riattivare l'assicurazione pagando le rate di *Premio* arretrate aumentate degli interessi legali; trascorso tale periodo la *Riattivazione* può avere luogo solo dietro espressa domanda del *Contraente* e previa accettazione scritta di Mediolanum Vita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari.

In ogni caso di *Riattivazione*, l'assicurazione entra di nuovo in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere riattivata. Venendo a cessare per qualunque motivo il pagamento del *Premio* previsto per la copertura principale l'eventuale Copertura Complementare Infortuni si risolve di diritto; tuttavia, con la *Riattivazione* della copertura principale e purché nel frattempo l'Assicurato non abbia subito infortuni, può essere riattivata anche la Copertura Complementare.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 19. Conclusione del Contratto

Il contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del *Premio* iniziale da parte della *Compagnia*.

L'*Efficacia* del contratto è condizionata allo svolgimento, da parte della *Compagnia*, dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Qualora mancasse, da parte della *Compagnia*, l'accettazione della proposta, la stessa decadrà automaticamente e Mediolanum Vita, entro 30 giorni dal suo ricevimento presso la propria sede, comunicherà al *Contraente* la mancata accettazione e restituirà gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Art. 20. Decorrenza degli Effetti del Contratto

La copertura assicurativa entra in vigore, sia nel caso in cui sia stata effettuata la visita medica sia nel caso in cui non sia stata effettuata, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.

La *Compagnia* in ogni caso comunicherà al *Contraente* la data di *Decorrenza* all'interno del Documento di Polizza.

Con l'accettazione della Proposta di Assicurazione la prestazione assicurata per il caso di decesso dell'Assicurato sarà garantita secondo le condizioni previste dai precedenti artt. 10.1. e 10.2. Qualora la polizza preveda una data di *Decorrenza* successiva, l'Assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di *Decorrenza* stessa. Nel caso in cui il contratto sia stato concluso a distanza, il *Contraente* può esercitare il diritto di recesso come indicato al successivo art. 22.

Art. 21. Durata del Contratto

La *Durata del contratto* è definita dal *Contraente* alla sottoscrizione della Proposta tra un minimo di 5 anni e un massimo di 30 anni e decorre in ogni caso dalla conclusione del contratto, come definito dall'art. 20.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 22. Diritto di Revoca e Recesso

Il *Contraente* può revocare la Proposta di Assicurazione in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata alla *Compagnia* o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro servizio postale, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) firmata digitalmente all'indirizzo mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Mediolanum Vita restituirà al *Contraente* gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione scritta alla *Compagnia* o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro servizio postale, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) firmata digitalmente. Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso l'intero *Premio* versato.

Inoltre, se il Contratto è concluso a distanza (cosiddetto *Contratto a distanza*), per il tramite di incaricati del distributore Banca Mediolanum (addetti o dipendenti), può recedere entro 30 giorni di calendario dalla sua conclusione, come previsto dal Codice del Consumo. In aggiunta alle modalità sopra indicate, se il Contratto è sottoscritto utilizzando un'interfaccia online, può esercitare il diritto di recesso anche utilizzando l'apposita funzionalità online messa a disposizione dal distributore Banca Mediolanum. Quando il *Contraente* recede dal *Contratto a distanza*, la *Compagnia* restituisce il *Premio* versato entro 30 giorni di calendario da quando riceve la richiesta di recesso. Il recesso non può essere effettuato se, entro il termine per esercitarlo, viene chiesto alla *Compagnia* il pagamento dell'*Indennizzo*.

La *Compagnia*, infine, esercita la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il *Contraente* comunica di non avere più la residenza anagrafica in Italia. In tal caso la *Polizza* rimane attiva fino alla successiva ricorrenza annuale, e la *Compagnia* ne dà apposita notizia al *Contraente* mediante lettera raccomandata quando è informata della variazione di residenza.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 23. Costi applicati sul Premio

Sul *Premio* sono applicati costi fissi pari a € 15 (spese di emissione, ecc.). Sul *Premio* sono applicati costi variabili in funzione del capitale assicurato, dell'*Età*, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita, nonché delle attività professionali/sportive svolte dall'*Assicurato*, secondo le tabelle che seguono.

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE

Età	Durata 5 anni	Durata 6 anni	Durata 7 anni	Durata 8 anni	Durata 9 anni	Durata 10 anni	Durata 11 anni	Durata 12 anni	Durata 13 anni
18 anni	44,8%	44,3%	43,8%	43,8%	43,8%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%
19 anni	43,8%	44,0%	44,0%	43,5%	43,5%	43,5%	43,5%	43,5%	43,5%
20 anni	43,5%	43,5%	43,5%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%
21 anni	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	42,6%
22 anni	41,9%	41,9%	41,9%	43,0%	43,0%	43,0%	43,0%	42,6%	42,6%
23 anni	41,9%	41,9%	41,9%	43,0%	43,0%	42,6%	42,6%	42,1%	42,1%
24 anni	41,9%	41,9%	43,6%	43,6%	42,6%	42,6%	42,1%	42,1%	41,7%
25 anni	43,6%	43,6%	43,6%	43,6%	42,6%	42,1%	42,1%	41,7%	41,8%
26 anni	43,6%	43,6%	43,6%	42,6%	42,1%	42,1%	41,7%	41,8%	41,4%



Età	Durata 5 anni	Durata 6 anni	Durata 7 anni	Durata 8 anni	Durata 9 anni	Durata 10 anni	Durata 11 anni	Durata 12 anni	Durata 13 anni
27 anni	43,6%	43,6%	42,6%	42,1%	41,7%	41,8%	41,4%	41,0%	40,6%
28 anni	43,6%	42,6%	42,1%	41,7%	41,8%	41,4%	40,6%	40,2%	40,0%
29 anni	43,2%	41,7%	41,8%	41,4%	41,0%	40,6%	40,4%	39,6%	39,3%
30 anni	41,7%	41,4%	41,0%	40,6%	40,4%	40,0%	39,3%	38,5%	38,4%
31 anni	41,0%	40,6%	40,2%	40,0%	39,3%	38,5%	38,4%	37,7%	37,1%
32 anni	40,4%	40,0%	39,3%	38,9%	38,7%	38,1%	37,1%	37,0%	36,1%
33 anni	39,3%	38,9%	38,7%	38,1%	37,4%	37,0%	36,4%	36,0%	35,2%
34 anni	38,7%	38,1%	37,4%	37,3%	36,4%	36,0%	35,2%	34,8%	34,1%
35 anni	37,4%	37,3%	36,7%	36,3%	35,4%	35,1%	34,1%	33,8%	33,3%
36 anni	36,7%	36,3%	35,7%	35,1%	34,3%	33,8%	33,1%	32,4%	32,0%
37 anni	35,7%	34,9%	34,6%	34,1%	33,1%	32,7%	32,2%	31,6%	31,1%
38 anni	34,6%	34,1%	33,3%	32,9%	32,2%	31,6%	30,9%	30,2%	29,7%
39 anni	33,3%	32,9%	32,5%	31,4%	30,9%	30,4%	29,9%	29,3%	28,7%
40 anni	32,5%	31,6%	31,1%	30,5%	29,9%	29,3%	28,7%	28,2%	27,9%
41 anni	31,1%	30,5%	30,1%	29,4%	28,9%	28,4%	27,7%	27,4%	26,7%
42 anni	30,1%	29,4%	28,9%	28,4%	27,7%	27,5%	26,8%	26,2%	25,8%
43 anni	28,9%	28,4%	27,9%	27,3%	26,9%	26,3%	25,9%	25,3%	24,9%
44 anni	27,9%	27,3%	27,1%	26,4%	26,1%	25,3%	25,0%	24,6%	24,3%
45 anni	27,1%	26,4%	25,8%	25,5%	25,1%	24,7%	24,3%	23,6%	23,5%
46 anni	25,8%	25,6%	25,2%	24,7%	24,1%	23,7%	23,4%	23,1%	22,7%
47 anni	25,0%	24,6%	24,1%	23,7%	23,4%	23,0%	22,8%	22,3%	22,0%
48 anni	24,4%	23,8%	23,5%	23,1%	22,6%	22,4%	22,0%	21,6%	21,3%
49 anni	23,5%	23,1%	22,7%	22,5%	22,0%	21,7%	21,4%	21,1%	20,8%
50 anni	22,6%	22,5%	22,1%	21,8%	21,5%	21,1%	20,8%	20,5%	20,2%
51 anni	22,1%	21,8%	21,5%	21,2%	20,9%	20,5%	20,4%	20,1%	19,8%
52 anni	21,4%	21,1%	20,9%	20,6%	20,4%	20,0%	19,9%	19,6%	19,5%
53 anni	20,8%	20,6%	20,2%	20,0%	19,9%	19,6%	19,4%	19,2%	19,0%
54 anni	20,4%	20,1%	19,9%	19,6%	19,4%	19,2%	19,0%	18,9%	18,8%
55 anni	19,8%	19,7%	19,4%	19,2%	19,1%	18,9%	18,7%	18,5%	18,4%
56 anni	19,4%	19,2%	19,0%	18,8%	18,7%	18,5%	18,4%	18,2%	18,0%
57 anni	19,0%	18,8%	18,6%	18,6%	18,4%	18,2%	18,0%	17,9%	17,8%
58 anni	18,7%	18,5%	18,4%	18,2%	18,1%	17,9%	17,8%	17,7%	17,5%
59 anni	18,3%	18,2%	18,1%	18,0%	17,8%	17,7%	17,6%	17,4%	17,3%
60 anni	18,1%	18,0%	17,8%	17,6%	17,6%	17,4%	17,3%	17,2%	17,1%
61 anni	17,8%	17,7%	17,6%	17,5%	17,4%	17,2%	17,1%	17,0%	16,9%
62 anni	17,6%	17,5%	17,3%	17,3%	17,1%	17,0%	16,9%	16,8%	16,7%
63 anni	17,3%	17,2%	17,1%	17,0%	16,9%	16,8%	16,7%	16,6%	16,5%
64 anni	17,1%	17,0%	16,9%	16,8%	16,7%	16,6%	16,6%	16,5%	16,4%
65 anni	16,9%	16,8%	16,7%	16,7%	16,6%	16,5%	16,4%	16,3%	16,3%
66 anni	16,7%	16,6%	16,5%	16,5%	16,4%	16,4%	16,3%	16,2%	16,2%
67 anni	16,5%	16,5%	16,4%	16,3%	16,3%	16,2%	16,2%	16,1%	16,1%
68 anni	16,4%	16,3%	16,3%	16,2%	16,1%	16,1%	16,0%	16,0%	16,0%
69 anni	16,3%	16,2%	16,2%	16,1%	16,0%	16,0%	15,9%	15,9%	15,9%
70 anni	16,2%	16,1%	16,1%	16,0%	15,9%	15,9%	15,9%	15,8%	15,8%

Età	Durata 14 anni	Durata 15 anni	Durata 16 anni	Durata 17 anni	Durata 18 anni	Durata 19 anni	Durata 20 anni	Durata 21 anni	Durata 22 anni
18 anni	44,0%	44,0%	43,5%	43,5%	43,0%	43,0%	42,6%	42,6%	42,1%
19 anni	43,5%	43,0%	43,0%	43,0%	42,6%	42,1%	42,1%	41,7%	41,8%
20 anni	43,0%	42,6%	42,6%	42,1%	42,1%	41,7%	41,8%	41,4%	41,0%
21 anni	42,6%	42,1%	42,1%	41,7%	41,8%	41,4%	41,4%	40,6%	40,2%
22 anni	42,1%	41,7%	41,7%	41,8%	41,4%	41,0%	40,6%	40,2%	40,0%
23 anni	41,7%	41,8%	41,8%	41,4%	40,6%	40,2%	40,4%	39,6%	39,3%
24 anni	41,8%	41,4%	41,0%	40,6%	40,2%	40,0%	39,6%	38,9%	38,7%
25 anni	41,4%	41,0%	40,6%	40,4%	40,0%	39,3%	38,5%	38,4%	37,7%



Età	Durata 14 anni	Durata 15 anni	Durata 16 anni	Durata 17 anni	Durata 18 anni	Durata 19 anni	Durata 20 anni	Durata 21 anni	Durata 22 anni
26 anni	40,6%	40,2%	40,4%	39,6%	38,9%	38,7%	38,1%	37,4%	37,0%
27 anni	40,4%	40,0%	39,3%	38,5%	38,4%	37,7%	37,3%	36,7%	36,3%
28 anni	39,6%	38,9%	38,7%	38,1%	37,1%	37,0%	36,1%	35,7%	34,9%
29 anni	38,5%	38,4%	37,4%	37,3%	36,4%	36,0%	35,2%	34,8%	33,8%
30 anni	37,7%	37,3%	36,7%	36,3%	35,4%	34,8%	34,1%	33,6%	33,1%
31 anni	36,7%	36,1%	35,7%	35,1%	34,3%	33,8%	33,3%	32,4%	31,8%
32 anni	35,7%	34,9%	34,6%	34,1%	33,1%	32,7%	32,2%	31,6%	30,9%
33 anni	34,6%	33,8%	33,3%	32,9%	32,5%	31,4%	30,9%	30,2%	29,7%
34 anni	33,6%	33,1%	32,5%	31,6%	31,1%	30,5%	29,9%	29,3%	28,7%
35 anni	32,2%	31,8%	31,3%	30,7%	30,2%	29,4%	28,9%	28,4%	27,7%
36 anni	31,4%	30,9%	30,4%	29,8%	29,0%	28,5%	27,9%	27,3%	26,9%
37 anni	30,2%	29,5%	29,3%	28,6%	28,0%	27,4%	26,9%	26,4%	25,8%
38 anni	29,1%	28,6%	28,1%	27,5%	27,0%	26,7%	26,0%	25,6%	25,2%
39 anni	28,1%	27,7%	27,1%	26,8%	26,2%	25,8%	25,1%	24,6%	24,3%
40 anni	27,2%	26,6%	26,3%	25,6%	25,3%	24,9%	24,4%	24,0%	23,6%
41 anni	26,4%	25,7%	25,4%	25,0%	24,4%	23,9%	23,7%	23,3%	22,9%
42 anni	25,5%	24,8%	24,5%	24,0%	23,6%	23,1%	23,0%	22,5%	22,2%
43 anni	24,5%	24,1%	23,7%	23,2%	22,8%	22,6%	22,2%	22,0%	21,6%
44 anni	23,8%	23,4%	22,9%	22,7%	22,2%	21,8%	21,6%	21,4%	21,1%
45 anni	23,1%	22,6%	22,3%	21,9%	21,6%	21,4%	21,0%	20,7%	20,6%
46 anni	22,2%	21,9%	21,7%	21,4%	21,0%	20,8%	20,5%	20,3%	20,0%
47 anni	21,7%	21,3%	21,0%	20,8%	20,5%	20,4%	20,1%	19,9%	19,6%
48 anni	21,0%	20,8%	20,5%	20,2%	20,1%	19,8%	19,6%	19,4%	19,2%
49 anni	20,5%	20,2%	20,1%	19,8%	19,6%	19,4%	19,2%	19,0%	18,9%
50 anni	20,1%	19,8%	19,6%	19,4%	19,2%	19,1%	18,8%	18,7%	18,5%
51 anni	19,6%	19,5%	19,2%	19,1%	18,8%	18,6%	18,5%	18,3%	18,2%
52 anni	19,2%	19,0%	18,8%	18,7%	18,5%	18,4%	18,1%	18,1%	17,9%
53 anni	18,9%	18,7%	18,5%	18,3%	18,2%	18,0%	17,9%	17,7%	17,6%
54 anni	18,6%	18,4%	18,2%	18,1%	17,9%	17,8%	17,6%	17,5%	17,4%
55 anni	18,2%	18,0%	17,9%	17,7%	17,7%	17,5%	17,4%	17,3%	17,2%
56 anni	18,0%	17,8%	17,6%	17,5%	17,4%	17,3%	17,2%	17,1%	17,0%
57 anni	17,7%	17,5%	17,4%	17,3%	17,2%	17,1%	17,0%	16,9%	16,8%
58 anni	17,4%	17,3%	17,2%	17,1%	17,0%	16,9%	16,8%	16,7%	16,7%
59 anni	17,2%	17,1%	17,0%	16,9%	16,8%	16,7%	16,6%	16,6%	Non applicabile
60 anni	17,0%	16,9%	16,8%	16,7%	16,7%	16,5%	16,5%	Non applicabile	Non applicabile
61 anni	16,8%	16,7%	16,7%	16,5%	16,5%	16,4%	16,4%	Non applicabile	Non applicabile
62 anni	16,6%	16,5%	16,5%	16,4%	16,4%	16,3%	16,2%	Non applicabile	Non applicabile
63 anni	16,5%	16,4%	16,4%	16,3%	16,2%	16,2%	16,2%	Non applicabile	Non applicabile
64 anni	16,3%	16,3%	16,2%	16,2%	16,1%	16,1%	16,0%	Non applicabile	Non applicabile
65 anni	16,2%	16,2%	16,1%	16,1%	16,0%	16,0%	15,9%	Non applicabile	Non applicabile
66 anni	16,1%	16,0%	16,0%	16,0%	15,9%	15,9%	15,9%	Non applicabile	Non applicabile
67 anni	16,0%	16,0%	15,9%	15,9%	15,9%	15,8%	15,8%	Non applicabile	Non applicabile
68 anni	15,9%	15,9%	15,9%	15,8%	15,8%	15,7%	15,7%	Non applicabile	Non applicabile
69 anni	15,8%	15,8%	15,8%	15,7%	15,7%	15,7%	15,6%	Non applicabile	Non applicabile
70 anni	15,8%	15,7%	15,7%	15,7%	15,6%	15,6%	15,6%	Non applicabile	Non applicabile



Età	Durata 23 anni	Durata 24 anni	Durata 25 anni	Durata 26 anni	Durata 27 anni	Durata 28 anni	Durata 29 anni	Durata 30 anni
18 anni	41,7%	41,8%	41,4%	41,0%	40,2%	40,4%	40,0%	39,3%
19 anni	41,4%	41,0%	40,6%	40,4%	40,0%	39,3%	38,5%	38,7%
20 anni	40,6%	40,2%	40,0%	39,6%	38,9%	38,7%	38,1%	37,4%
21 anni	40,4%	39,6%	39,3%	38,5%	38,4%	37,7%	37,1%	36,7%
22 anni	39,6%	38,9%	38,7%	38,1%	37,4%	37,0%	36,4%	36,0%
23 anni	38,5%	38,4%	37,7%	37,1%	36,7%	36,3%	35,7%	35,1%
24 anni	38,1%	37,4%	37,0%	36,4%	36,0%	35,2%	34,8%	33,8%
25 anni	37,3%	36,7%	36,3%	35,4%	35,1%	34,3%	33,8%	33,3%
26 anni	36,1%	36,0%	35,2%	34,6%	33,8%	33,3%	32,9%	32,2%
27 anni	35,4%	35,1%	34,1%	33,6%	33,1%	32,2%	31,6%	31,3%
28 anni	34,3%	34,1%	33,1%	32,4%	32,0%	31,4%	30,9%	30,4%
29 anni	33,3%	32,9%	32,2%	31,4%	30,9%	30,4%	29,7%	29,1%
30 anni	32,2%	31,6%	31,1%	30,5%	29,9%	29,3%	28,7%	28,1%
31 anni	31,3%	30,7%	30,2%	29,6%	29,0%	28,4%	27,7%	27,4%
32 anni	30,4%	29,8%	29,2%	28,6%	28,0%	27,3%	26,9%	26,3%
33 anni	29,1%	28,8%	28,3%	27,5%	26,9%	26,5%	26,0%	25,6%
34 anni	28,1%	27,8%	27,1%	26,8%	26,1%	25,8%	25,2%	24,8%
35 anni	27,4%	26,7%	26,3%	25,7%	25,3%	25,0%	24,4%	24,0%
36 anni	26,3%	25,8%	25,5%	24,8%	24,5%	24,1%	23,8%	23,4%
37 anni	25,4%	25,0%	24,6%	24,3%	23,6%	23,3%	23,1%	22,7%
38 anni	24,5%	24,1%	23,7%	23,4%	23,0%	22,6%	22,4%	22,0%
39 anni	23,9%	23,5%	23,1%	22,7%	22,5%	22,1%	21,9%	21,4%
40 anni	23,2%	22,8%	22,4%	22,2%	21,8%	21,5%	21,2%	21,0%
41 anni	22,5%	22,1%	21,8%	21,6%	21,2%	20,9%	20,7%	20,4%
42 anni	22,0%	21,5%	21,3%	21,0%	20,7%	20,4%	20,2%	20,0%
43 anni	21,3%	21,1%	20,8%	20,5%	20,3%	19,9%	19,7%	19,5%
44 anni	20,8%	20,5%	20,2%	20,0%	19,8%	19,6%	19,3%	19,1%
45 anni	20,3%	20,1%	19,7%	19,5%	19,3%	19,2%	18,9%	18,8%
46 anni	19,8%	19,6%	19,4%	19,2%	19,0%	18,8%	18,6%	18,4%
47 anni	19,4%	19,2%	19,0%	18,9%	18,7%	18,5%	18,3%	18,1%
48 anni	19,0%	18,8%	18,6%	18,4%	18,3%	18,2%	18,0%	17,9%
49 anni	18,7%	18,5%	18,3%	18,1%	18,0%	17,9%	17,7%	17,6%
50 anni	18,3%	18,1%	18,0%	17,8%	17,7%	17,6%	17,5%	17,4%
51 anni	18,0%	17,9%	17,8%	17,6%	17,5%	17,4%	17,3%	Non applicabile
52 anni	17,8%	17,6%	17,5%	17,4%	17,3%	17,2%	Non applicabile	Non applicabile
53 anni	17,5%	17,4%	17,3%	17,2%	17,1%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
54 anni	17,3%	17,2%	17,1%	17,0%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
55 anni	17,1%	17,0%	16,9%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
56 anni	16,9%	16,8%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
57 anni	16,7%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
58 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
59 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
60 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
61 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
62 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
63 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile



Età	Durata 23 anni	Durata 24 anni	Durata 25 anni	Durata 26 anni	Durata 27 anni	Durata 28 anni	Durata 29 anni	Durata 30 anni
64 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
65 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
66 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
67 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
68 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
69 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
70 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

COPERTURA ASSICURATIVA CASO MORTE + COPERTURA COMPLEMENTARE INFORTUNI

Età	Durata 5 anni	Durata 6 anni	Durata 7 anni	Durata 8 anni	Durata 9 anni	Durata 10 anni	Durata 11 anni	Durata 12 anni	Durata 13 anni
18 anni	34,76%	34,04%	33,33%	32,80%	32,28%	32,46%	31,94%	31,94%	31,94%
19 anni	33,33%	33,51%	32,46%	32,29%	32,29%	31,77%	31,77%	31,25%	31,25%
20 anni	33,33%	32,29%	31,77%	32,12%	31,61%	31,61%	31,61%	31,09%	31,09%
21 anni	32,12%	31,61%	31,61%	31,09%	31,09%	31,09%	31,09%	31,09%	31,44%
22 anni	31,61%	31,09%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	31,44%	31,44%
23 anni	31,09%	30,57%	30,57%	30,57%	30,57%	30,93%	30,93%	31,79%	31,79%
24 anni	30,05%	30,05%	30,93%	30,93%	30,93%	30,93%	31,79%	31,79%	31,63%
25 anni	30,93%	31,44%	31,44%	31,44%	31,44%	31,79%	31,79%	32,14%	32,32%
26 anni	31,96%	31,44%	31,44%	31,44%	31,79%	31,79%	32,14%	32,32%	32,16%
27 anni	31,44%	30,93%	31,44%	31,79%	32,14%	32,83%	32,66%	32,50%	32,34%
28 anni	30,93%	31,44%	31,79%	32,14%	32,83%	32,66%	32,84%	32,67%	33,17%
29 anni	32,31%	32,65%	32,83%	33,17%	33,00%	32,34%	32,84%	33,01%	32,85%
30 anni	32,14%	33,17%	33,00%	32,84%	33,33%	32,68%	32,85%	33,01%	33,02%
31 anni	33,00%	32,84%	32,67%	33,17%	32,85%	33,01%	33,49%	33,18%	32,87%
32 anni	33,33%	33,17%	32,85%	32,69%	32,70%	32,86%	32,87%	33,33%	33,33%
33 anni	32,85%	32,21%	32,70%	32,86%	32,56%	33,33%	33,03%	33,33%	33,33%
34 anni	32,23%	32,39%	32,56%	33,03%	33,03%	33,33%	33,33%	33,62%	33,19%
35 anni	32,56%	33,03%	32,73%	33,04%	33,04%	33,33%	33,62%	33,47%	33,61%
36 anni	32,73%	33,48%	33,19%	33,33%	33,33%	33,47%	33,47%	33,47%	33,60%
37 anni	33,19%	33,19%	33,05%	33,61%	33,47%	33,60%	33,73%	33,72%	33,71%
38 anni	33,05%	33,61%	33,20%	33,33%	33,73%	33,72%	33,59%	33,83%	33,45%
39 anni	33,20%	33,33%	33,47%	33,59%	33,59%	33,58%	33,58%	33,45%	33,33%
40 anni	33,47%	33,33%	33,72%	33,71%	33,58%	33,81%	33,68%	33,56%	33,55%
41 anni	33,72%	33,71%	33,70%	33,57%	33,45%	33,33%	33,44%	33,65%	33,64%
42 anni	33,70%	33,57%	33,80%	33,33%	33,44%	33,44%	33,44%	33,43%	33,53%
43 anni	33,80%	33,67%	33,22%	33,33%	33,23%	33,23%	33,63%	33,52%	33,52%
44 anni	33,55%	33,33%	33,33%	33,03%	33,43%	33,52%	33,61%	33,60%	33,33%
45 anni	33,02%	33,33%	33,04%	33,14%	33,43%	33,42%	33,59%	33,33%	33,33%
46 anni	33,33%	32,95%	33,24%	33,42%	33,25%	33,42%	33,09%	33,02%	33,03%
47 anni	32,30%	32,61%	33,25%	33,42%	33,33%	33,18%	32,88%	32,82%	33,19%
48 anni	32,72%	33,25%	33,42%	33,25%	33,26%	32,89%	32,84%	33,13%	33,07%
49 anni	33,42%	33,49%	33,10%	33,04%	32,69%	32,85%	33,14%	33,21%	32,91%
50 anni	33,49%	33,26%	32,98%	32,72%	32,67%	33,08%	33,09%	32,75%	32,43%
51 anni	32,98%	32,99%	32,34%	32,44%	32,97%	32,92%	32,83%	32,46%	31,92%
52 anni	32,87%	31,80%	32,35%	32,80%	32,99%	32,74%	32,45%	31,77%	31,34%
53 anni	30,81%	31,86%	32,60%	32,90%	32,71%	32,18%	31,59%	31,23%	31,00%
54 anni	32,48%	33,17%	33,23%	32,63%	32,27%	31,51%	31,04%	31,00%	31,09%
55 anni	33,33%	33,43%	32,66%	32,12%	31,45%	30,96%	30,80%	30,86%	31,16%
56 anni	33,33%	32,50%	31,99%	31,10%	30,68%	30,50%	30,73%	30,91%	31,12%



Età	Durata 5 anni	Durata 6 anni	Durata 7 anni	Durata 8 anni	Durata 9 anni	Durata 10 anni	Durata 11 anni	Durata 12 anni	Durata 13 anni
57 anni	32,05%	31,67%	30,69%	30,31%	30,28%	30,40%	30,80%	31,14%	31,27%
58 anni	31,65%	30,20%	29,93%	29,99%	30,34%	30,77%	31,13%	31,35%	31,41%
59 anni	29,26%	29,41%	29,74%	30,05%	30,71%	31,01%	31,32%	31,40%	31,33%
60 anni	29,47%	29,80%	30,14%	30,87%	31,31%	31,34%	31,54%	31,46%	31,52%
61 anni	29,82%	30,23%	31,09%	31,44%	31,61%	31,66%	31,51%	31,62%	31,56%
62 anni	30,47%	31,32%	31,66%	31,79%	31,76%	31,66%	31,69%	31,57%	31,44%
63 anni	31,93%	32,07%	31,95%	31,95%	31,71%	31,79%	31,65%	31,41%	31,33%
64 anni	32,20%	32,06%	31,87%	31,74%	31,76%	31,57%	31,46%	31,28%	31,17%
65 anni	31,94%	31,79%	31,57%	31,63%	31,54%	31,33%	31,24%	31,12%	31,02%
66 anni	31,61%	31,44%	31,56%	31,50%	31,33%	31,21%	31,09%	30,97%	30,84%
67 anni	31,28%	31,57%	31,50%	31,27%	31,18%	31,06%	30,97%	30,83%	30,68%
68 anni	31,84%	31,55%	31,26%	31,21%	31,04%	30,96%	30,89%	30,68%	Non applicabile
69 anni	31,55%	31,17%	31,10%	30,98%	30,91%	30,87%	30,68%	Non applicabile	Non applicabile
70 anni	31,01%	31,01%	30,95%	30,93%	30,86%	30,72%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Età	Durata 14 anni	Durata 15 anni	Durata 16 anni	Durata 17 anni	Durata 18 anni	Durata 19 anni	Durata 20 anni	Durata 21 anni	Durata 22 anni
18 anni	31,41%	31,41%	31,77%	31,77%	32,12%	32,12%	31,96%	31,96%	31,79%
19 anni	31,25%	31,61%	31,61%	31,61%	31,96%	31,79%	31,79%	32,14%	32,32%
20 anni	31,09%	31,44%	31,44%	31,79%	31,79%	31,63%	32,32%	32,16%	32,50%
21 anni	31,44%	31,79%	31,79%	31,63%	32,32%	32,16%	32,16%	32,34%	32,18%
22 anni	31,79%	32,14%	31,63%	32,32%	32,16%	32,00%	32,34%	32,18%	32,68%
23 anni	31,63%	32,32%	31,82%	32,16%	32,34%	32,18%	32,84%	33,01%	32,37%
24 anni	32,32%	32,16%	32,50%	32,34%	32,18%	32,68%	32,52%	32,69%	33,18%
25 anni	32,16%	32,50%	32,34%	32,84%	32,68%	32,85%	33,01%	33,02%	33,18%
26 anni	32,84%	32,67%	32,84%	33,01%	32,69%	33,18%	33,33%	33,02%	33,33%
27 anni	32,84%	32,68%	32,85%	33,01%	33,02%	33,18%	33,49%	33,18%	33,48%
28 anni	33,01%	32,69%	33,18%	32,86%	33,33%	33,33%	33,33%	33,63%	33,19%
29 anni	33,01%	33,02%	33,02%	33,49%	33,48%	33,78%	33,33%	33,62%	33,47%
30 anni	33,18%	33,49%	33,18%	33,48%	33,48%	33,62%	33,62%	33,75%	33,88%
31 anni	33,18%	32,88%	33,19%	33,77%	33,33%	33,89%	34,02%	33,47%	33,86%
32 anni	33,63%	33,19%	33,48%	33,61%	33,47%	33,60%	33,73%	33,72%	33,96%
33 anni	33,48%	33,47%	33,61%	33,74%	33,47%	33,59%	33,59%	33,83%	33,82%
34 anni	33,33%	33,47%	33,86%	33,73%	33,72%	33,71%	33,58%	33,81%	33,68%
35 anni	33,73%	33,46%	33,85%	33,83%	33,46%	33,93%	33,80%	33,67%	33,77%
36 anni	33,59%	33,96%	33,58%	33,81%	33,92%	33,79%	33,89%	33,66%	33,54%
37 anni	33,46%	33,70%	33,80%	33,90%	34,00%	33,77%	33,54%	33,64%	33,33%
38 anni	33,33%	33,56%	33,78%	33,88%	33,65%	33,85%	33,43%	33,53%	33,80%
39 anni	33,45%	33,99%	33,76%	33,95%	33,63%	33,43%	33,52%	33,70%	33,68%
40 anni	33,55%	33,54%	33,73%	33,63%	33,43%	33,42%	33,77%	33,67%	33,58%
41 anni	33,84%	33,72%	33,52%	33,52%	33,33%	33,42%	33,66%	33,49%	33,33%
42 anni	33,62%	33,43%	33,42%	33,33%	33,42%	33,41%	33,41%	33,18%	32,75%
43 anni	33,51%	33,42%	33,33%	33,33%	33,33%	33,26%	33,19%	32,85%	32,39%
44 anni	33,17%	33,25%	33,26%	33,56%	33,26%	32,98%	32,66%	32,42%	32,20%
45 anni	33,18%	33,11%	33,33%	33,05%	33,06%	32,68%	32,14%	32,06%	32,05%
46 anni	33,11%	33,33%	33,13%	33,07%	32,39%	32,12%	31,99%	31,93%	32,03%
47 anni	33,20%	33,01%	32,77%	32,30%	32,04%	31,98%	31,81%	31,92%	32,03%
48 anni	32,95%	32,85%	32,22%	31,92%	31,70%	31,60%	31,72%	31,79%	31,99%
49 anni	32,57%	32,09%	31,86%	31,65%	31,62%	31,69%	31,70%	31,86%	31,84%
50 anni	32,03%	31,65%	31,52%	31,59%	31,61%	31,68%	31,70%	31,81%	31,72%
51 anni	31,52%	31,34%	31,37%	31,45%	31,61%	31,68%	31,75%	31,70%	31,66%
52 anni	31,14%	31,13%	31,40%	31,51%	31,63%	31,66%	31,55%	31,73%	31,53%
53 anni	31,18%	31,39%	31,43%	31,51%	31,51%	31,52%	31,56%	31,48%	31,43%



Età	Durata 14 anni	Durata 15 anni	Durata 16 anni	Durata 17 anni	Durata 18 anni	Durata 19 anni	Durata 20 anni	Durata 21 anni	Durata 22 anni
54 anni	31,26%	31,39%	31,58%	31,51%	31,49%	31,57%	31,49%	31,39%	31,31%
55 anni	31,24%	31,40%	31,52%	31,37%	31,55%	31,51%	31,33%	31,34%	31,17%
56 anni	31,38%	31,40%	31,42%	31,54%	31,39%	31,31%	31,19%	31,09%	31,02%
57 anni	31,39%	31,36%	31,41%	31,42%	31,29%	31,24%	31,09%	30,92%	30,82%
58 anni	31,38%	31,47%	31,34%	31,23%	31,18%	31,05%	30,93%	30,83%	30,64%
59 anni	31,47%	31,35%	31,25%	31,21%	31,06%	30,96%	30,84%	30,61%	Non applicabile
60 anni	31,53%	31,31%	31,25%	31,10%	30,98%	30,87%	30,64%	Non applicabile	Non applicabile
61 anni	31,34%	31,28%	31,16%	30,99%	30,91%	30,67%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
62 anni	31,27%	31,16%	31,06%	30,92%	30,71%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
63 anni	31,15%	31,04%	30,93%	30,67%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
64 anni	31,02%	30,89%	30,69%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
65 anni	30,88%	30,68%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
66 anni	30,66%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
67 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
68 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
69 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
70 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Età	Durata 23 anni	Durata 24 anni	Durata 25 anni	Durata 26 anni	Durata 27 anni	Durata 28 anni	Durata 29 anni	Durata 30 anni
18 anni	32,14%	32,32%	32,66%	32,50%	32,67%	32,84%	32,68%	32,85%
19 anni	32,16%	32,50%	32,34%	32,84%	32,68%	32,85%	33,01%	32,70%
20 anni	32,34%	32,18%	32,68%	32,52%	32,69%	33,18%	32,86%	33,02%
21 anni	32,35%	33,01%	32,37%	32,54%	33,02%	32,71%	32,87%	33,18%
22 anni	32,52%	32,69%	33,18%	32,86%	33,02%	33,33%	33,03%	33,33%
23 anni	32,54%	33,02%	32,71%	32,87%	33,18%	33,48%	33,19%	33,77%
24 anni	32,86%	33,02%	33,33%	33,03%	33,33%	33,33%	33,19%	33,47%
25 anni	33,49%	33,18%	33,48%	33,48%	33,33%	33,33%	33,47%	33,61%
26 anni	33,33%	33,33%	33,33%	33,48%	33,05%	33,61%	33,74%	33,73%
27 anni	33,48%	33,33%	33,62%	33,75%	33,88%	33,73%	33,73%	33,46%
28 anni	33,76%	33,61%	33,47%	33,87%	33,60%	33,98%	33,96%	33,58%
29 anni	33,61%	33,74%	34,13%	33,59%	33,59%	33,58%	33,45%	33,69%
30 anni	33,33%	33,73%	33,72%	33,71%	33,94%	33,81%	33,68%	33,78%
31 anni	33,85%	33,83%	33,82%	33,69%	33,57%	33,67%	33,77%	33,97%
32 anni	33,95%	34,17%	34,04%	33,56%	33,67%	33,66%	33,86%	33,84%
33 anni	33,69%	34,02%	33,56%	33,88%	33,86%	33,74%	33,73%	33,53%
34 anni	33,78%	33,77%	33,76%	33,95%	33,83%	33,72%	33,33%	33,33%
35 anni	33,65%	33,64%	34,04%	33,72%	33,71%	33,52%	33,07%	33,07%
36 anni	33,54%	33,82%	33,90%	33,70%	33,69%	33,16%	32,91%	32,77%
37 anni	33,62%	33,89%	33,60%	33,59%	33,08%	32,76%	32,78%	32,80%
38 anni	33,60%	33,51%	33,42%	33,09%	32,94%	32,57%	32,52%	32,48%
39 anni	33,59%	33,42%	32,86%	32,87%	32,82%	32,40%	32,64%	32,47%
40 anni	33,41%	32,79%	32,59%	32,69%	32,43%	32,60%	32,56%	32,47%
41 anni	32,89%	32,47%	32,50%	32,53%	32,36%	32,46%	32,44%	32,41%
42 anni	32,43%	32,32%	32,30%	32,40%	32,43%	32,29%	32,33%	32,32%
43 anni	32,36%	32,14%	32,19%	32,23%	32,27%	32,32%	32,15%	32,20%
44 anni	32,12%	32,29%	32,10%	32,15%	32,25%	32,14%	32,14%	32,01%



Età	Durata 23 anni	Durata 24 anni	Durata 25 anni	Durata 26 anni	Durata 27 anni	Durata 28 anni	Durata 29 anni	Durata 30 anni
45 anni	32,04%	32,20%	32,09%	32,14%	32,04%	31,96%	31,88%	31,73%
46 anni	32,03%	31,98%	31,99%	32,04%	31,96%	31,93%	31,75%	31,62%
47 anni	31,94%	32,04%	31,91%	31,89%	31,91%	31,69%	31,53%	31,50%
48 anni	31,91%	31,88%	31,90%	31,68%	31,60%	31,57%	31,40%	31,31%
49 anni	31,77%	31,76%	31,75%	31,56%	31,50%	31,44%	31,20%	31,11%
50 anni	31,75%	31,70%	31,53%	31,44%	31,33%	31,14%	30,99%	30,83%
51 anni	31,60%	31,47%	31,39%	31,32%	31,17%	30,98%	30,83%	Non applicabile
52 anni	31,51%	31,31%	31,20%	31,14%	30,97%	30,78%	Non applicabile	Non applicabile
53 anni	31,25%	31,17%	31,05%	30,91%	30,69%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
54 anni	31,23%	31,01%	30,94%	30,73%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
55 anni	31,01%	30,90%	30,64%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
56 anni	30,80%	30,67%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
57 anni	30,58%	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
58 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
59 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
60 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
61 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
62 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
63 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
64 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
65 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
66 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
67 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
68 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
69 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
70 anni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

I costi variabili sopra riportati sono applicati dalla *Compagnia* per l'acquisizione, amministrazione e gestione del contratto.



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

Art. 24. Riscatto, Riduzione e Prestiti

Il presente contratto non prevede la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 25. Cessione del Contratto

Il *Contraente* ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile, a condizione che l'*Assicurato* presti il proprio assenso. Tale atto è efficace dal momento in cui la *Compagnia* riceve comunicazione scritta dell'avvenuta *Cessione* del contratto e dell'assenso dell'*Assicurato*. Contestualmente, Mediolanum Vita deve effettuare l'annotazione relativa alla *Cessione* su polizza o su appendice.



La *Compagnia* può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 del Codice Civile.

Art. 26. Termini di Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 27. Legge applicabile al Contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Il *Contratto* è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Tutte le controversie relative al *Contratto* devono essere sottoposte prima a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato rivolgendosi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se la mediazione non dovesse avere successo, è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei *Beneficiari*, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l'azione.

In alternativa, è possibile avvalersi anche dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, ad esempio l'Arbitro Assicurativo come indicato sul sito internet della *Compagnia*, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 28. Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda al *Contraente* le comunicazioni relative alla *Polizza* via posta oppure in via telematica all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance (di cui parliamo al successivo art. 29), in base alla scelta che viene fatta quando si compila il *Modulo di proposta*. Se si sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente* deve avere un indirizzo e-mail, che serve alla *Compagnia* anche per avvisarlo ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione. Il *Contraente* può comunque sempre cambiare la scelta che ha fatto, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite del distributore Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Art. 29. Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del *Premio* successivo al primo ovvero in caso di insoluto se attiva disposizione permanente di addebito – SDD e la denuncia del sinistro. In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n.

01749470157 - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

Edizione 19/06/2026

È un prodotto di

